



2026/2217

5.10.2026

DECISIONE (UE) 2026/2217 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2026

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ha istituito il partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per un periodo che si conclude il 31 dicembre 2028.
- (2) Avendo concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione al partenariato («accordo PRIMA») ⁽³⁾, il Regno del Marocco («Marocco») è uno dei 19 Stati partecipanti. L'accordo PRIMA mira a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA. L'accordo PRIMA deve rimanere in vigore finché vige la decisione (UE) 2017/1324.
- (3) La decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha esteso la durata complessiva di PRIMA nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa»), istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, fino al 31 dicembre 2031. Dispone inoltre che il Marocco continui a partecipare a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa, subordinatamente alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che modifichi e integri l'accordo PRIMA.
- (4) Poiché ha espresso interesse a continuare a partecipare a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa, il Marocco dovrebbe accettare formalmente i termini e le condizioni aggiornati di tale partecipazione.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1324/oj>).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1291/oj>).

⁽³⁾ Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) (GU L 106 del 26.4.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/639/oj).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU L, 2024/1167, 19.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

- (5) A tal fine, il 9 novembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2023/2621 ⁽⁶⁾, che ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere che modifichi e integri l'accordo PRIMA e stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa («accordo»).
- (6) I negoziati si sono conclusi positivamente l'8 settembre 2025 con la siglatura dell'accordo.
- (7) È pertanto opportuno firmare l'accordo.
- (8) Al fine di consentire al Marocco di continuare a partecipare a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa al più presto, è opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA), con riserva della sua conclusione ⁽⁷⁾.

Articolo 2

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. KERAUNOS

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2023/2621 del Consiglio, del 9 novembre 2023, che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d'Egitto, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese e il Regno del Marocco volti a stabilire, rispettivamente, i termini e le condizioni della loro partecipazione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L, 2023/2621, 21.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2621/oj>).

⁽⁷⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2026/2218, 5.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2026/2218/oj.

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

A. Lettera dell'Unione

Signor/Signora,

mi prego di fare riferimento all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA), concluso a Bruxelles il 10 aprile 2018 («accordo PRIMA»). Lo scopo dell'accordo PRIMA è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco a PRIMA. Tali termini e condizioni sono stabiliti nella decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («decisione PRIMA») e l'accordo PRIMA rimane in vigore finché vige la stessa. La decisione PRIMA stabiliva che le attività finali da finanziare nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»), compresi gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito dei piani di lavoro annuali pertinenti, dovessero essere avviate entro il 31 dicembre 2024 o, in casi debitamente giustificati, entro il 31 dicembre 2025. Ai fini del prolungamento delle sue attività, è stato necessario modificare e integrare la decisione PRIMA nel programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa («Orizzonte Europa»).

A seguito dell'adozione della decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che ha modificato la decisione PRIMA per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa, è necessario modificare e integrare l'accordo PRIMA per allinearli alla decisione PRIMA come modificata dalla decisione (UE) 2024/1167, affinché sia possibile continuare a considerare il Regno del Marocco Stato partecipante nell'ambito di Orizzonte Europa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione PRIMA come modificata dalla decisione (UE) 2024/1167. Inoltre, tenuto conto delle nuove regole finanziarie, è necessario integrare completamente nell'accordo PRIMA le modalità di attuazione dell'assistenza reciproca concluse ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo PRIMA. Tali modifiche costituiscono l'oggetto del presente accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA).

Si propongono pertanto le modifiche all'accordo PRIMA indicate di seguito.

1. l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Termini e condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA

«I termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 ^(*). Le parti adempiono agli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, di tale decisione. Le modalità dettagliate di tale assistenza figurano nell'allegato del presente accordo.

^(*) Quale modificata dalla decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU L, 2024/1167, 19.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj>).»;

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1324/oj>).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU L, 2024/1167, 19.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj>).

2. è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 8*

Le modalità dettagliate dell'assistenza essenziali per la cooperazione sono indicate nell'allegato del presente accordo e ne costituiscono parte integrante.»;

3. è inserito l'allegato seguente:

«*ALLEGATO*

MODALITÀ DELL'ASSISTENZA RECIPROCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2

Le modalità dell'assistenza reciproca descritte nel presente allegato riguardano in particolare l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, della decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda le azioni indirette finanziate dall'Unione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione ("azioni indirette"). Le modalità descritte nel presente allegato non comportano in alcun modo la responsabilità extracontrattuale delle autorità marocchine competenti ove fossero rilevate irregolarità durante i controlli, gli audit, i riesami e le ispezioni svolti ai sensi di tali articoli.

Articolo 1

Audit, riesami e controlli

1. A norma dell'articolo 2 del presente accordo le autorità marocchine sono tenute a prestare l'assistenza necessaria per gli audit, i riesami e i controlli delle spese agevolandone lo svolgimento, anche nei casi in cui l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi. A tale proposito, la struttura di attuazione di PRIMA, ossia la Fondazione PRIMA, fornisce preventivamente all'autorità designata del Marocco le informazioni di base relative alle missioni svolte ai fini di tali audit, riesami e controlli, in modo che detta autorità possa agevolare lo svolgimento; tali informazioni non costituiscono un presupposto giuridico per lo svolgimento di detti audit, riesami e controlli.

Ai fini del presente paragrafo, l'autorità marocchina designata è il ministero dell'Istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell'innovazione.

2. Gli audit, i riesami e i controlli possono essere effettuati dopo la scadenza della decisione (UE) 2017/1324 o del presente accordo, oppure dopo la denuncia del presente accordo, a condizione che ciò sia necessario all'attuazione di PRIMA.

Articolo 2

Indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO)

1. A norma dell'articolo 2 del presente accordo le autorità marocchine sono tenute a prestare l'assistenza necessaria allo svolgimento delle indagini da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), come anche nei casi in cui l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, nel debito rispetto del diritto interno del Marocco. L'OLAF prepara ed effettua ispezioni e verifiche sul posto nel Regno del Marocco in stretta collaborazione con la competente autorità marocchina designata e conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della decisione (UE) 2017/1324 e all'articolo 2 del presente accordo.

Ai fini del presente paragrafo, l'autorità marocchina designata è il ministero dell'Istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell'innovazione. L'OLAF notifica preventivamente all'autorità designata l'oggetto, lo scopo e la base giuridica di tali ispezioni e verifiche sul posto nel Regno del Marocco, in modo da permettere a tale autorità di prestare l'assistenza necessaria. A tal fine il personale dell'autorità marocchina competente può, su sua richiesta, prendere parte a tali ispezioni e verifiche sul posto.

2. Qualora i partecipanti ad azioni indirette o i soggetti giuridici stabiliti nel Regno del Marocco oppongano resistenza a un'ispezione o a una verifica sul posto, le autorità marocchine, agendo nel rispetto del diritto interno del Marocco, forniscono al personale dell'OLAF l'assistenza necessaria affinché possa effettuare, in stretta cooperazione con le autorità stesse, le ispezioni e le verifiche sul posto in modo efficace e senza indebito ritardo.

3. Se lo desidera, l'autorità marocchina designata può effettuare le ispezioni e le verifiche sul posto congiuntamente all'OLAF.

4. L'OLAF informa in tempo utile le autorità marocchine degli esiti delle ispezioni e delle verifiche sul posto, per consentire loro di adottare le misure opportune conformemente al diritto interno del Marocco.

5. Le autorità marocchine cooperano in materia giudiziaria con la Procura europea (EPPO) cui prestano, e da cui viceversa ricevono, assistenza giudiziaria in conformità delle convenzioni internazionali e degli accordi bilaterali applicabili nonché del diritto interno del Marocco, in modo da consentire all'EPPO di adempiere il suo mandato di indagare, perseguire e portare dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, in linea con l'ambito di applicazione definito dagli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (*).

Articolo 3

Informazione e consultazione

1. Salvo laddove vietato dalle norme o leggi applicabili, le parti procedono a regolari scambi di informazioni ai fini dell'assistenza reciproca a norma del presente accordo e, su richiesta di una di esse, tengono consultazioni.

2. Entro un periodo di tempo ragionevole le parti si comunicano reciprocamente e, se del caso, comunicano all'OLAF le informazioni di cui sono venute a conoscenza in merito a irregolarità, presunte o accertate, in sede di conclusione o esecuzione delle convenzioni di sovvenzione o dei contratti stipulati per l'attuazione di azioni indirette.

Articolo 4

Riservatezza

Le parti garantiscono alle informazioni comunicate o acquisite con qualsiasi modalità in virtù del presente accordo la stessa protezione di cui godono informazioni analoghe in forza delle rispettive norme applicabili. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito della Fondazione PRIMA, delle istituzioni dell'Unione europea, degli Stati partecipanti a PRIMA interessati o del Regno del Marocco, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni. Tali informazioni non possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

(*) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).».

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco («parti») che modifica e integra l'accordo PRIMA.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere, si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Voglia accettare, Signor/Signora, l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми март две хиляди двадесет и шеста година.
 Hecho en Bruselas, el veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.
 V Bruselu dne dvacátého sedmého března dva tisíce dvacet šest.
 Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende marts to tusind og seksogtyve.
 Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten März zweitausendsechszwanzig.
 Kahe tuhande kahekümne kuuenda aasta märtsikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Μαρτίου δύο χιλιάδες είκοσι έξι.
 Done at Brussels on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and twenty six.
 Fait à Bruxelles, le vingt-sept mars deux mille vingt-six.
 Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an seachtú lá is fiche de Mhárta sa bhliain dhá mhíle fiche a sé.
 Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće dvadeset šeste.
 Fatto a Bruxelles, addì ventisette marzo duemilaventisei.
 Briselē, divi tūkstoši divdesmit sestā gada divdesmit septītajā martā.
 Priimta du tūkstančiai dvidešimt šeštų metų kovo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
 Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonhatodik év március havának huszonhetedik napján.
 Magħmul fi Brussell, fis-sebgha u għoxrin jum ta' Marzu fis-sena elfejn u sitta u għoxrin.
 Gedaan te Brussel, zevenentwintig maart tweeduizend zesentwintig.
 Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego.
 Feito em Bruxelas, em vinte e sete de março de dois mil e vinte e seis.
 Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte martie două mii douăzeci și șase.
 V Bruseli dvadsiateho siedmeho marca dvetisícdvadsaťšest'.
 V Bruslju, sedemindvajsetega marca dva tisoč šestindvajset.
 Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkuusi.
 Som skedde i Bryssel den tjugosjunde mars år tjugohundratjugosex.
 حرر ببروكسيل بتاريخ سبعة وعشرين مارس لسنة الفين و ستة و عشرين

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Thar ceann an Aontais Eorpaigh
 Za Europejsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 عن الاتحاد الأوروبي

B. Lettera del Regno del Marocco

Signor/Signora,

mi prego di confermarLe l'avvenuta ricezione della Sua lettera del 23 novembre 2023, redatta come segue:

«mi prego di fare riferimento all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA), concluso a Bruxelles il 10 aprile 2018 ("accordo PRIMA"). Lo scopo dell'accordo PRIMA è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco a PRIMA. Tali termini e condizioni sono stabiliti nella decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ("decisione PRIMA") e l'accordo PRIMA rimane in vigore finché vige la stessa. La decisione PRIMA stabilisce le attività finali da finanziare nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) ("Orizzonte 2020"), compresi gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito dei piani di lavoro annuali pertinenti, dovessero essere avviate entro il 31 dicembre 2024 o, in casi debitamente giustificati, entro il 31 dicembre 2025. Ai fini del prolungamento delle sue attività, è stato necessario modificare e integrare la decisione PRIMA nel programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa ("Orizzonte Europa").

A seguito dell'adozione della decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che ha modificato la decisione PRIMA per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa, è necessario modificare e integrare l'accordo PRIMA per allinearli alla decisione PRIMA come modificata dalla decisione (UE) 2024/1167, affinché sia possibile continuare a considerare il Regno del Marocco Stato partecipante nell'ambito di Orizzonte Europa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione PRIMA come modificata dalla decisione (UE) 2024/1167. Inoltre, tenuto conto delle nuove regole finanziarie, è necessario integrare completamente nell'accordo PRIMA le modalità di attuazione dell'assistenza reciproca concluse ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo PRIMA. Tali modifiche costituiscono l'oggetto del presente accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA).

Si propongono pertanto le modifiche all'accordo PRIMA indicate di seguito.

1. l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Termini e condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA

"I termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 (*). Le parti adempiono agli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, di tale decisione. Le modalità dettagliate di tale assistenza figurano nell'allegato del presente accordo.

(*) Quale modificata dalla decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU L, 2024/1167, 19.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj>);

(1) Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1324/oj>).

(2) Decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU L, 2024/1167, 19.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj>).

2. è inserito l'articolo seguente:

“Articolo 8

Le modalità dettagliate dell'assistenza essenziali per la cooperazione sono indicate nell'allegato del presente accordo e ne costituiscono parte integrante.”;

3. è inserito l'allegato seguente:

“ALLEGATO

MODALITÀ DELL'ASSISTENZA RECIPROCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2

Le modalità dell'assistenza reciproca descritte nel presente allegato riguardano in particolare l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3, 3 bis e 4, della decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda le azioni indirette finanziate dall'Unione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione ('azioni indirette'). Le modalità descritte nel presente allegato non comportano in alcun modo la responsabilità extracontrattuale delle autorità marocchine competenti ove fossero rilevate irregolarità durante i controlli, gli audit, i riesami e le ispezioni svolti ai sensi di tali articoli.

Articolo 1

Audit, riesami e controlli

1. A norma dell'articolo 2 del presente accordo le autorità marocchine sono tenute a prestare l'assistenza necessaria per gli audit, i riesami e i controlli delle spese agevolandone lo svolgimento, anche nei casi in cui l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi. A tale proposito, la struttura di attuazione di PRIMA, ossia la Fondazione PRIMA, fornisce preventivamente all'autorità designata del Marocco le informazioni di base relative alle missioni svolte ai fini di tali audit, riesami e controlli, in modo che detta autorità possa agevolare lo svolgimento; tali informazioni non costituiscono un presupposto giuridico per lo svolgimento di detti audit, riesami e controlli.

Ai fini del presente paragrafo, l'autorità marocchina designata è il ministero dell'Istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell'innovazione.

2. Gli audit, i riesami e i controlli possono essere effettuati dopo la scadenza della decisione (UE) 2017/1324 o del presente accordo, oppure dopo la denuncia del presente accordo, a condizione che ciò sia necessario all'attuazione di PRIMA.

Articolo 2

Indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO)

1. A norma dell'articolo 2 del presente accordo le autorità marocchine sono tenute a prestare l'assistenza necessaria allo svolgimento delle indagini da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), come anche nei casi in cui l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, nel debito rispetto del diritto interno del Marocco. L'OLAF prepara ed effettua ispezioni e verifiche sul posto nel Regno del Marocco in stretta collaborazione con la competente autorità marocchina designata e conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della decisione (UE) 2017/1324 e all'articolo 2 del presente accordo.

Ai fini del presente paragrafo, l'autorità marocchina designata è il ministero dell'Istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell'innovazione. L'OLAF notifica preventivamente all'autorità designata l'oggetto, lo scopo e la base giuridica di tali ispezioni e verifiche sul posto nel Regno del Marocco, in modo da permettere a tale autorità di prestare l'assistenza necessaria. A tal fine il personale dell'autorità marocchina competente può, su sua richiesta, prendere parte a tali ispezioni e verifiche sul posto.

2. Qualora i partecipanti ad azioni indirette o i soggetti giuridici stabiliti nel Regno del Marocco oppongano resistenza a un'ispezione o a una verifica sul posto, le autorità marocchine, agendo nel rispetto del diritto interno del Marocco, forniscono al personale dell'OLAF l'assistenza necessaria affinché possa effettuare, in stretta cooperazione con le autorità stesse, le ispezioni e le verifiche sul posto in modo efficace e senza indebito ritardo.
3. Se lo desidera, l'autorità marocchina designata può effettuare le ispezioni e le verifiche sul posto congiuntamente all'OLAF.
4. L'OLAF informa in tempo utile le autorità marocchine degli esiti delle ispezioni e delle verifiche sul posto, per consentire loro di adottare le misure opportune conformemente al diritto interno del Marocco.
5. Le autorità marocchine cooperano in materia giudiziaria con la Procura europea (EPPO) cui prestano, e da cui viceversa ricevono, assistenza giudiziaria in conformità delle convenzioni internazionali e degli accordi bilaterali applicabili nonché del diritto interno del Marocco, in modo da consentire all'EPPO di adempiere il suo mandato di indagare, perseguire e portare dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, in linea con l'ambito di applicazione definito dagli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (*).

Articolo 3

Informazione e consultazione

1. Salvo laddove vietato dalle norme o leggi applicabili, le parti procedono a regolari scambi di informazioni ai fini dell'assistenza reciproca a norma del presente accordo e, su richiesta di una di esse, tengono consultazioni.
2. Entro un periodo di tempo ragionevole le parti si comunicano reciprocamente e, se del caso, comunicano all'OLAF le informazioni di cui sono venute a conoscenza in merito a irregolarità, presunte o accertate, in sede di conclusione o esecuzione delle convenzioni di sovvenzione o dei contratti stipulati per l'attuazione di azioni indirette.

Articolo 4

Riservatezza

Le parti garantiscono alle informazioni comunicate o acquisite con qualsiasi modalità in virtù del presente accordo la stessa protezione di cui godono informazioni analoghe in forza delle rispettive norme applicabili. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito della Fondazione PRIMA, delle istituzioni dell'Unione europea, degli Stati partecipanti a PRIMA interessati o del Regno del Marocco, debbano averne conoscenza in ragione delle loro funzioni. Tali informazioni non possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

(*) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).".

La prego di confermarci se il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Mi pregio di proporre che, se quanto precede è accettabile per il Suo governo, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("parti") che modifica e integra l'accordo PRIMA.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere, si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.».

Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera e che la stessa e la presente lettera costituiscono un accordo in forma di scambio di lettere che modifica e integra l'accordo PRIMA conformemente alla Sua proposta.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Voglia accettare, Signor/Signora, l'espressione della mia profonda stima.

حرر ببروكسيل بتاريخ سبعة وعشرين مارس لسنة الفين و ستة و عشرين

Съставено в Брюксел на двадесет и седми март две хиляди двадесет и шеста година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

V Bruselu dne dvacátého sedmého března dva tisíce dvacet šest.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende marts to tusind og seksogtyve.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten März zweitausendsechszwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kuuenda aasta märtsikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι επτά Μαρτίου δύο χιλιάδες είκοσι έξι.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and twenty six.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mars deux mille vingt-six.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an seachtú lá is fiche de Mhárta sa bhliain dhá mhíle fiche a sé.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće dvadeset šeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette marzo duemilaventisei.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit sestā gada divdesmit septītajā martā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt šeštų metų kovo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezerhuszonhatodik év március havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgha u ghoxrin jum ta' Marzu fis-sena elfejn u sitta u ghoxrin.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig maart tweeduizend zesentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de março de dois mil e vinte e seis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte martie două mii douăzeci și șase.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho marca dvetisícadvadsaťšest'.

V Bruslju, sedemindvajsetega marca dva tisoč šestindvajset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde mars år tjugohundratjugosex.

عن المملكة المغربية

Za Kralstvo Maroko

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Thar ceann Ríocht Mharacó

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko



2026/2219

5.10.2026

DECISIONE (UE) 2026/2219 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2026

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito il partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, per un periodo che si conclude il 31 dicembre 2028.
- (2) Avendo concluso un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione al partenariato («accordo PRIMA») ⁽⁴⁾, il Regno del Marocco («Marocco») è uno dei 19 Stati partecipanti. L'accordo PRIMA mira a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA. L'accordo PRIMA deve rimanere in vigore finché vige la decisione (UE) 2017/1324.
- (3) La decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ ha esteso la durata complessiva di PRIMA nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa») istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, fino al 31 dicembre 2031. Dispone inoltre che il Marocco continui a partecipare a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa, subordinatamente alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che modifichi e integri l'accordo PRIMA.

⁽¹⁾ Approvazione dell'8 luglio 2026.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1324/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1291/oj>).

⁽⁴⁾ Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) (GU L 106 del 26.4.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2018/639/oj).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2024/1167 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (GU L, 2024/1167, 19.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1167/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

- (4) Poiché ha espresso interesse a continuare a partecipare a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa, il Marocco dovrebbe accettare formalmente i termini e le condizioni aggiornati di tale partecipazione.
- (5) A tal fine, il 9 novembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2023/2621 ⁽⁷⁾, che ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo in forma di scambio di lettere che modifichi e integri l'accordo PRIMA e stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione del Marocco a PRIMA nell'ambito di Orizzonte Europa («accordo»).
- (6) I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura, l'8 settembre 2025, dell'accordo. Conformemente alla decisione (UE) 2026/2217 del Consiglio ⁽⁸⁾, l'accordo è stato firmato il 17 febbraio 2026, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (7) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) ⁽⁹⁾ è approvato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ⁽¹⁰⁾.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

P. BURKE

⁽⁷⁾ Decisione (UE) 2023/2621 del Consiglio, del 9 novembre 2023, che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d'Egitto, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese e il Regno del Marocco volti a stabilire, rispettivamente, i termini e le condizioni della loro partecipazione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L, 2023/2621, 21.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2621/oj>).

⁽⁸⁾ Decisione (UE) 2026/2217 del Consiglio, del 17 febbraio 2026, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che modifica e integra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) (GU L, 2026/2217, 5.10.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2026/2217/oj>).

⁽⁹⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2026/2218, 5.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2026/2218/oj.

⁽¹⁰⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.